

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1108-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MARTONE)

Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e
Banche internazionali

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2006

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	9
– della 5 ^a Commissione permanente	»	10
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo pro- posto dalla Commissione	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in titolo autorizza la partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione di risorse di quattro importanti Fondi internazionali di sviluppo - il Fondo africano di sviluppo (AfDF), il Fondo asiatico di sviluppo (ADF), l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), e il più recente *Chernobyl Shelter Fund*, costituito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) - cui si aggiungono i contributi per il Fondo Comune per i Prodotti di Base, inseriti a seguito dell'approvazione di una modificazione proposta dal Governo, nonché ulteriori interventi di competenza della Banca europea degli Investimenti (BEI).

La partecipazione finanziaria italiana alle banche e ai Fondi multilaterali di sviluppo costituisce parte integrante della cooperazione allo sviluppo ed è regolata dalla legge n. 49 del 26 febbraio 1987 - che disciplina la cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo. Tra le banche multilaterali di sviluppo si annoverano la Banca mondiale e le Banche regionali di sviluppo. In seno a tali banche sono costituiti i Fondi di sviluppo per fornire crediti a condizioni particolarmente agevolate ai Paesi più poveri. Così, all'interno della Banca Asiatica di Sviluppo è costituito il Fondo Asiatico di Sviluppo, all'interno della Banca Africana di Sviluppo è costituito il Fondo omonimo, in seno alla Banca Mondiale, al nucleo iniziale formato dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione allo Sviluppo, IBRD, è stata affiancata nel 1960 l'Associazione internazionale per lo sviluppo.

Un ruolo a parte ricopre la BERS, che ha per mandato la promozione del processo di transizione all'economia di mercato dei paesi dell'Europa centro-orientale e dell'ex Unione

Sovietica. Nel 1997 nell'ambito della BERS è stato creato il *Chernobyl Shelter Fund* per assistere l'Ucraina nel contenimento delle radiazioni nucleari.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, gli enti interessati si avvalgono di fondi messi a disposizione dagli Stati, nonché di fondi raccolti sui mercati finanziari. I Paesi membri conferiscono il capitale alle banche e ai fondi di sviluppo, in proporzione alle quote azionarie da loro possedute, da cui dipende anche il diritto di voto e di rappresentanza negli organi di amministrazione. I maggiori azionisti sono i Paesi industrializzati e le risorse raccolte vengono utilizzate per effettuare i prestiti ai Paesi in via di sviluppo. Le banche di sviluppo non hanno scopo di lucro e i prestiti che essi effettuano ai Paesi in via di sviluppo (PVS) hanno condizioni particolarmente agevolate, considerando che i tassi di interesse praticati coprono solo i costi e le spese amministrative.

Va ricordato che le ricostituzioni di capitale rappresentano l'occasione principale per i Parlamenti per chiedere conto al Governo sulle politiche e le strategie sostenute presso quelle istituzioni, nonché per adottare atti volti a definire un indirizzo politico verso le stesse. È successo e succede in molti parlamenti di Paesi donatori quali la Gran Bretagna, o gli Stati Uniti. Infatti i negoziati sulla ricostituzione di capitale dell'IDA hanno fornito sempre alla Commissione esteri del Senato degli Stati Uniti l'occasione per studiare a fondo l'operato della Banca mondiale e per formulare importanti proposte di riforma poi adottate dalla stessa Banca.

In relazione all'esame del provvedimento in titolo la Commissione ha svolto l'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore generale per i rapporti

finanziari internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze Angeloni il 28 marzo mentre, lo scorso 9 maggio, si è svolta l'audizione informale delle organizzazioni non governative *Greenpeace*, *Action Aid*, «Campagna per la riforma della Banca mondiale» e «Campagna Sdebitarsi».

Per quanto concerne il testo si rileva che l'articolo 1 autorizza la partecipazione dell'Italia alla X ricostituzione del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 164.255.466 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il fondo Africano di sviluppo è lo sportello (*soft-loan window*) della Banca africana di sviluppo che concede finanziamenti, anche a dono, per progetti e programmi a favore di 40 Paesi, in maggior parte appartenenti all'Africa subsahariana. Le risorse del Fondo provengono dai contributi dei Paesi donatori appartenenti, per la maggior parte, all'OCSE, per un totale di 26 Paesi. Le priorità verso cui saranno indirizzate le risorse della X ricostituzione riguardano iniziative di integrazione regionale attraverso la *New Partnership for Africa's development* - NEPAD, l'iniziativa *Rural water supply and sanitation*, per il rifornimento di acqua potabile e la fornitura di fognature ai Paesi africani, e l'iniziativa *post conflict* a favore dei Paesi che escono dai conflitti armati. Tra le novità previste dalla decima ricostruzione delle risorse vi è il raddoppio delle risorse concesse sotto forma di dono. La scelta dei Paesi beneficiari avviene in base ai criteri della sostenibilità del debito dei Paesi destinatari e dell'efficienza nell'uso delle risorse (criterio della *performance*). L'Italia, durante l'ultimo negoziato, a causa delle restrizioni di bilancio, ha ridotto leggermente la propria quota, passando dal 4,3 al 4 per cento, che corrisponde ad un ammontare di 164,25 milioni di euro.

L'articolo 3 autorizza la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione del Fondo asiatico di sviluppo (ADP), con un contributo di euro 107.707.218 per il periodo

2006-2008, da versare in rate annuali da euro 35.902.406. Il Fondo asiatico di sviluppo è il fondo della Banca Asiatica di sviluppo, creato nel 1973 allo scopo di finanziare le attività di prestito a condizioni agevolate, a favore dei Paesi più poveri dell'Asia e del Pacifico. L'obiettivo prioritario verso cui saranno indirizzate le risorse della VIII ricostituzione resta la lotta alla povertà nella regione, con interventi nei settori cruciali dell'istruzione, sanità, ambiente, sviluppo privato, *governance* e ruolo della donna, che si integrino agli Obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (*Millennium Development Goals* - MDGs). L'allocazione delle risorse è ispirata al criterio della *performance*, oltre ai tradizionali criteri del PIL e della popolazione. Tra le decisioni più importanti dell'ultimo *Round* negoziale per l'ADF IX, si segnala la deliberazione dei Paesi donatori di introdurre i finanziamenti a dono per i Paesi più poveri. L'Italia, nel corso del negoziato, si è impegnata a mantenere la sua quota pari al 3,9 per cento del totale della ricostituzione.

L'articolo 5 autorizza la partecipazione dell'Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA). Il testo originale del provvedimento prevedeva un contributo di euro 193.198.314 suddiviso in euro 31.571.438 per l'anno 2006, in euro 80.836.438 per l'anno 2007, ed in euro 80.790.438 per l'anno 2008. Tale articolo, con un emendamento proposto dal Governo e modificato sulla base delle indicazioni della Commissione bilancio, è stato modificato per aggiornare l'autorizzazione di spesa relativa alla partecipazione dell'Italia alle risorse dell'IDA con riferimento alle disponibilità presenti nell'ambito del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le quali, a seguito dell'approvazione della nuova legge finanziaria, si sono ridotte rispetto agli stanziamenti originariamente ipotizzati e sono state altresì ulteriormente decurtate

a seguito dell'utilizzo del medesimo Fondo speciale di conto capitale per la copertura di altri provvedimenti all'esame del Parlamento. Di conseguenza il contributo dell'Italia è stato ridotto ad euro 130.484.314, di cui euro 31.571.438 per l'anno 2006, euro 56.900.438 per il 2007 ed euro 42.012.438 per il 2008. L'IDA, che insieme alla Banca internazionale per la ricostruzione e sviluppo è uno dei pilastri della Banca mondiale, rappresenta la principale fonte di finanziamento per gli 81 Paesi più poveri del mondo, ai quali concede crediti agevolati e finanziamenti a dono. I fondi dell'IDA sono ricostituiti ogni tre anni e provengono da 40 Stati. Le risorse della XIV ricostituzione saranno destinate al raggiungimento degli Obiettivi del millennio e in tale ambito, per circa il 50 per cento, ai Paesi dell'Africa, in linea con i criteri adottati dal Governo italiano per la cooperazione bilaterale. La ricostituzione totale consegue un aumento effettivo del 25 per cento rispetto alla ricostituzione precedente, risultato importante (ottenuto con l'impegno di molti donatori, tra cui l'Italia, di mantenere le quote di partecipazione o di accrescerle), sebbene non ancora sufficiente a fornire le risorse richieste. In aggiunta al contributo per la ricostituzione delle risorse, i donatori si sono impegnati a provvedere alla copertura dei costi dell'iniziativa HIPC (*Heavily indebted poor countries*) per la cancellazione del debito dei Paesi più poveri. La quota spettante all'Italia è pari a 53,19 milioni di euro già inclusi nel contributo totale di 647,88 milioni di euro. Al riguardo, nel corso della discussione in Commissione e delle suddette procedure informative, è emersa una sollecitazione nei confronti del Governo a svolgere una riflessione sull'opportunità di combinare interventi di lotta alla povertà e operazioni di riduzione del debito. Le risorse destinate a quest'ultima finalità, peraltro, in ogni caso non dovrebbero essere sottratte a quelle assegnate alla lotta contro la povertà. Rilevando che l'Italia durante i recenti negoziati ha de-

ciso di mantenere la quota del 3,8 per cento dei contributi dei donatori, si precisa poi, che, oltre alla presente di legge, che garantisce una partecipazione pari a 130,4 milioni di euro, la ricostituzione delle risorse IDA è stata integrata con la legge finanziaria 2007. Si segnala, inoltre, che se si include il contributo per i costi dell'iniziativa HIPC, l'impegno italiano all'attuale ricostituzione è complessivamente aumentato del 18,5 per cento rispetto alla ricostituzione precedente.

L'articolo 7 autorizza la partecipazione dell'Italia alla II ricostituzione delle risorse del *Chernobyl shelter fund*, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008. La BERS è fortemente impegnata nella gestione di programmi per il miglioramento della sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa centro-orientale e dell'ex URSS. Nel *summit* del G7 di Denver del 1997 si decise di costituire in ambito BERS un meccanismo finanziario multilaterale, il *Chernobyl shelter fund* (CSF), per assistere l'Ucraina nella realizzazione di un Nuovo Sistema di Contenimento (NSC) delle radiazioni del reattore esploso nel 1986. Al fondo contribuiscono 29 donatori, tra cui tutti i G8 e la Commissione europea. L'Italia ha aderito al CSF nel dicembre 1997. Una nuova Conferenza dei donatori organizzata a Londra dalla presidenza britannica del G8 e della BERS ha stabilito l'assunzione di nuovi impegni: i Paesi del G8 e l'UE si sono impegnati per un totale di 95 milioni di euro, di cui 8,5 milioni a carico dell'Italia.

L'articolo 10 prevede di ricorrere al recupero delle giacenze BEI spettanti all'Italia per finanziare a dono iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale. L'Italia partecipa al FES (Fondo europeo di sviluppo), che finanzia sotto forma di dono progetti e programmi di sviluppo nei Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico). Come previsto

dalle Convenzioni tra la Comunità europea e gli ACP di Yaoundé, Lomé 1, 2, 3, 4, 4 *bis* e di Cotonou, una quota delle disponibilità finanziarie del FES viene tradizionalmente assegnata alla BEI per la concessione di crediti e operazioni di partecipazione al capitale di rischio. Attualmente, la quota di partecipazione dell'Italia al FES è pari al 12,54 per cento e gli importi disponibili presso la BEI di nostra pertinenza ammontano, al 31 dicembre 2005, a 103,836 milioni di euro. Con il presente articolo si vuole provvedere a recuperare ogni anno fino ad un massimo di 15 milioni di euro, a titolo di rimborsi di capitale, interessi e utili della BEI di competenza dell'Italia, da destinare poi a ulteriori interventi. In relazione agli accordi di partenariato definiti con i Paesi ACP, nel corso della discussione svolta dalla Commissione e dalle suddette procedure informative, è stata peraltro sottolineata l'esigenza di valutare la coerenza delle clausole bilaterali stipulate tra l'Unione europea e i paesi *partner* e gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali e, più in generale, di compiere una verifica della Politica di cooperazione europea, posto che sembra emergere la necessità di un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nelle scelte operate dal FES, di riesaminare le condizionalità poste dalla Commissione europea nei confronti dei paesi beneficiari degli aiuti e di adeguare le strutture o le modalità operative della BEI ai crescenti compiti che le vengono assegnati in materia di cooperazione allo sviluppo. Al riguardo la Commissione si è riproposta di approfondire ulteriormente tali profili nel contesto dell'indagine conoscitiva già avviata sulle politiche di cooperazione allo sviluppo e la riforma della relativa disciplina e dell'esame del disegno di legge recentemente presentato dal Governo recante la delega per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo (Atto Senato n. 1537) e dei provvedimenti di iniziativa parlamentare allo stesso connessi.

In ordine ai temi della trasparenza e della riforma delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e del ruolo del Parlamento, si ricorda inoltre che, nel corso della scorsa legislatura, la Commissione affari esteri ha già affrontato la questione della ricostituzione del capitale dei fondi e delle banche multilaterali di sviluppo ponendo particolare attenzione al profilo della sostenibilità delle operazioni finanziate, della lotta alla corruzione, della trasparenza e *accountability* e del potere di controllo e di indirizzo del Parlamento nei confronti dei rappresentanti italiani nei suddetti organismi. Tali argomenti sono stati affrontati nel corso di una serie di audizioni e anche in occasione della discussione di un provvedimento analogo a quello in esame (Atto Senato n. 2667), che peraltro non concluse il proprio *iter* prima della fine della legislatura, in ordine al quale fu approvato un emendamento che prevedeva l'inclusione nella relazione annuale sulle attività delle banche multilaterali di sviluppo (di cui all'articolo 4, comma 2-*bis* della legge n. 49 del 1987) di uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le IFI, insieme ad una valutazione dell'efficacia della loro attività e a un rendiconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani presso tali istituzioni.

In proposito mi riservo, in qualità di relatore, di riproporre, nel corso dell'esame in Assemblea, un emendamento volto ad introdurre analoghe disposizioni nel provvedimento in esame.

Si rileva che poi nell'ultima relazione annuale sull'attività delle banche multilaterali di sviluppo (Doc. LV n. 5-*bis* della XIV legislatura), presentata nel 2006 e relativa al 2004, tra gli obiettivi indicati per il triennio 2005-2007 figurava il coordinamento con le altre istituzioni e con la società civile per definire una strategia coerente sulle questioni più importanti in discussione nei *Board* di tali istituzioni e la promozione della comunicazione strategica come strategia per aumen-

tare il livello di coinvolgimento delle comunità locali nei progetti. Al riguardo, nel corso della discussione che si è svolta in Commissione, è stato osservato che tale impostazione sembra anteporre la comunicazione degli obiettivi delle banche alle comunità locali rispetto all'esigenza di coinvolgere effettivamente queste ultime formulando proposte coerenti con i loro bisogni. L'esigenza di una sollecita approvazione del provvedimento in esame - anche al fine di non indebolire la posizione negoziale dell'Italia nei vari organismi internazionali interessati - deve pertanto essere conciliata con un esauriente approfondimento della materia da parte del Parlamento, che ha il diritto-dovere di verificare le scelte assunte e le modalità di impiego dei fondi pubblici nei vari consessi. In proposito, è stata anche riscontrata l'esigenza di verificare la strategia dell'Italia nel realizzare interventi bilaterali addizionali rispetto a quelli posti in atto dalle istituzioni multilaterali, di contemperare il criterio della valutazione dell'efficacia degli interventi in termini di ricadute su appalti e contratti con altri indici di carattere più qualitativo e di assicurare un'informazione più esauriente del Parlamento sugli obiettivi conseguiti e sulla posizione assunta dai rappresentanti italiani in tali organismi.

Nel dibattito si è altresì riscontrato, fra i profili meritevoli di ulteriore approfondimento, il divario temporale fra il periodo di programmazione in corso e quello cui si riferisce la relazione presentata al Parlamento e l'acquisizione di elementi di informazione sulle priorità politiche perseguite nei vari organismi, nonché sui seguiti dati agli atti di indirizzo accolti, nella scorsa legislatura, in relazione all'esame del citato disegno di legge n. 2667, che impegnavano tra l'altro il Governo a sostenere iniziative di riforma della Banca mondiale e di altre istituzioni finanziarie internazionali volte a rafforzarne trasparenza e meccanismi di supervisione, a potenziare i controlli contro malversazioni di fondi destinati alla lotta contro la povertà,

anche attraverso l'istituzione di strutture indipendenti di supervisione e valutazione, e a riferire al Parlamento sulle posizioni assunte dai rappresentanti italiani.

Rilevando come la citata relazione annuale del 2004 illustri anche l'impegno dell'Italia su temi quali la lotta contro la povertà, l'adozione di strategie coerenti con l'agenda globale di sviluppo e il rafforzamento dell'efficacia degli aiuti, nel corso del dibattito è stata sottolineata altresì l'esigenza di acquisire elementi di chiarimento da parte del Governo sulle modalità e le prese di posizione attraverso le quali il nostro Paese ha perseguito tali obiettivi nei vari consessi, con particolare riferimento all'attività della Banca mondiale, della Banca asiatica di sviluppo e dell'Associazione internazionale per lo sviluppo e sulle iniziative intraprese dall'Italia per concordare una linea comune con gli altri Paesi europei in vista delle future decisioni sul rifinanziamento dell'IDA. Sono emerse in proposito talune discrasie relative all'attività della Banca asiatica di sviluppo nonché i sensibili problemi di funzionalità riscontrabili nell'attività della Banca mondiale (che è stata invitata, tra l'altro, con atti di indirizzo approvati dal Senato, a ridurre il supporto a progetti che prevedono l'estrazione e l'uso di combustibili fossili). Tra le azioni della Banca mondiale che destano perplessità figura poi l'inclusione, tra le condizioni per l'accesso alla cancellazione del debito, della privatizzazione di servizi pubblici essenziali come il settore dell'acqua.

Si rileva altresì come l'esame del provvedimento in titolo offra l'occasione per svolgere una riflessione approfondita sulle iniziative in favore dei paesi a più alto tasso di indebitamento (HIPC), materia oggetto di atti di indirizzo approvati durante la discussione della legge finanziaria 2007. Tali atti richiamano, tra l'altro, l'esigenza di verificare la destinazione sociale delle risorse liberate a seguito delle misure di cancellazione del debito, il tema del riconoscimento del principio del debito illegittimo, la revisione dei criteri

di valutazione della sostenibilità del debito, con particolare riferimento al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio, e l'incremento del numero dei paesi che possono accedere alle iniziative multilaterali per la riduzione del debito (MRDI) lanciate al G8.

Su tali temi sono stati offerti elementi di informazione e chiarimento da parte dei rappresentanti del Governo nonché in occasione della citata audizione del dottor Angeloni ma sarà opportuno tornare ad approfondirli nel corso dell'esame in Assemblea, in vista del quale, mi riservo di presentare, anche come contributo al dibattito, degli appositi ordini del giorno.

Sulla base delle suddette considerazioni la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come

modificato con gli emendamenti dianzi descritti - nonché con altri che recano essenzialmente delle modifiche redazionali rispetto al testo del disegno di legge originario al fine di provvedere alla copertura finanziaria in relazione alle autorizzazioni di spesa per l'anno 2006, da riferire al Fondo speciale 2006-2008 per la copertura delle quote slittate, e per adeguare i riferimenti temporali di copertura relativa alle autorizzazioni di spesa per gli anni 2007-2008, da imputare al Fondo speciale 2007-2009 - riservandosi il relatore, come già indicato, di formulare ulteriori proposte all'Assemblea inerenti alla disciplina sui contenuti della relazione annuale del Governo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 42 del 1987.

MARTONE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

su testo ed emendamenti

8 maggio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

su testo ed emendamenti

9 maggio 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti,

tenuto conto che il provvedimento riguarda adempimenti di obblighi internazionali;

preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo in base ai quali l'erogazione dei contributi da parte dello Stato italiano è graduabile nel tempo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.1, 4.1, 5.1, 6.1 e 8.1, riformulati secondo gli importi indicati dal Governo nella nuova relazione tecnica e nel limite delle risorse disponibili sugli accantonamenti dei fondi speciali ivi indicati.

Esprime altresì parere non ostativo sulla proposta 10.0.1.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 164.255.466 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, **allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, **pari ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008**, si provvede, **per l'anno 2006**, mediante **utilizzo** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **finanziario** 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero **e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

Art. 3.

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

107.707.218 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, **allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 193.198.314 suddiviso in euro 31.571.438 per l'anno 2006, in euro 80.836.438 per l'anno 2007 ed in euro 80.790.438 per l'anno 2008.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, **pari ad euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008**, si provvede, **per l'anno 2006**, mediante **utilizzo** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **finanziario** 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, **per gli anni 2007 e 2008**, mediante **corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007**, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro **130.484.314**, suddiviso in euro 31.571.438 per l'anno 2006, in euro **56.900.438** per l'anno 2007 ed in euro **42.012.438** per l'anno 2008.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, **pari ad euro 31.571.438 per l'anno 2006**, ad euro

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, **allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 7.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione del «*Chernobyl shelter fund*», della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'articolo 7, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, **allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

56.900.438 per l'anno 2007 ed ad euro 42.012.438 per l'anno 2008, si provvede, **per l'anno 2006**, mediante **utilizzo** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **finanziario** 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, **per gli anni 2007 e 2008**, mediante **corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **finanziario 2007**, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 7.

Identico

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'articolo 7, **pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008**, si provvede, **per l'anno 2006**, mediante **utilizzo** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **finanziario** 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Mi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 9.

1. Le somme di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato: «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. A decorrere dall'anno 2006, una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unità previsionale di base nello stato di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nistero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

Identico

Art. 10.

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.

2. L'esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sarà deciso ogni anno dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenterà ogni anno una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

1. È autorizzata la concessione di un contributo finanziario al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

